

## Allegato A)

### “Definizioni, Limiti, Modalità e criteri interpretativi della L.R. n. 14/2009 e 13/2011 nel territorio del Comune di Cazzano di Tramigna”

#### DEFINIZIONI URBANISTICO EDILIZIE PER L'APPLICAZIONE DEL “PIANO CASA”

Ai sensi dell'art. 8, punto 4., della L.R. 13/2011, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera a) della L.R. 08.07.2009, n. 14, come modificato dalla L.R. 13/2011, vengono definiti, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale i seguenti ulteriori limiti e modalità applicative delle norme di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009, come modificati dalla L.R. 13/2011, con riferimento a:

- a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione;
- b) strutture ricettive di cui agli artt. 22 e 25 della L.R. 04.11.2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modifiche;
- c) edifici produttivi;
- d) edifici commerciali – direzionali.

La L.R. 14/2009, come modificata ed integrata dalla L.R. 13/2011, si articola in due parti: l'una, necessaria e inderogabile, relativa alla prima casa, di operatività immediata e generalizzata, l'altra, flessibile ed eventuale, rimessa alle scelte di ciascun Comune e variamente modellabile entro i parametri ed i criteri fissati dalla Regione.

Limite implicito all'applicazione della legge regionale speciale sono le norme statali di principio in materia edilizia, nonché tutte le disposizioni statali dettate nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.

Per quanto non riportato negli articoli che seguono, si fa specifico rinvio alle norme, disposizioni e definizioni riportate nelle N.T.A. e nel Regolamento Edilizio del P.R.G. Comunale.

Si richiamano inoltre, in quanto non in contrasto o non indicato nel presente regolamento, le deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto N. 2499 e N. 2508 del 4/8/2009 e la N. 2797 del 22/9/2009 di approvazione della circolare del Presidente della Giunta Regionale.

Ai fini dell'applicazione del c.d. Piano Casa, *“prima casa di abitazione . si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedono oppure si obbligano a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità*

#### Articolo 1 – Finalità

Il comma 1 contiene le finalità della legge *“La Regione Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili”*.

L'articolo risulta essere confermato dalla Legge Regionale n. 13/2011.

#### Articolo 2 – Interventi edilizi

Il Comma 1 definisce le modalità di ampliamento possibili ossia 20% ampliamento volumetrico straordinario per edifici residenziali e di superficie coperta se trattasi di edificio con altra destinazione d'uso. La percentuale di ampliamento può essere aumentata del 10% così come previsto all'art. 2, comma 5, della L.R. 14/2009 e s.m.i., nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., ancorché già installati, deve essere documentata nella DIA o nel Permesso di Costruire da elaborati tecnici redatti e sottoscritti da professionista abilitato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e sul rendimento energetico in edilizia.

Affinché una costruzione possa considerarsi **“esistente”** Tutti gli edifici, legittimati dai titoli abilitativi, ancorché in sanatoria, esistenti alla data di entrata in vigore della legge( 09.07.2011), indipendentemente dalla loro destinazione dimensione purchè non abbiano già beneficiato o completamente beneficiato del “Piano Casa” in precedenza. Come esplicitamente evidenziato dalla Circolare Regionale (all.A della D.G.R.V. 2797/09), l'edificio deve essere costituito dalle strutture portanti e dalla copertura, mentre non ne è richiesta l'agibilità, sono pertanto esclusi i ruderi. **Edifici esistenti realizzati anteriormente al 1989:** gli edifici legittimati da titoli abilitativi, ancorché in sanatoria, realizzati in conformità al titolo abilitativo edilizio la cui dichiarazione di fine lavori depositata in Comune documenti la data di fine lavori entro il 31.12.1988. In mancanza può essere assunta la data di fine lavori indicata nel certificato di collaudo statico regolarmente depositato o nella richiesta o certificato di agibilità/abitabilità. Nei casi di titolo abilitativo in sanatoria, quale data di fine lavori si assume quella dichiarata nell'istanza o desumibile dagli allegati alla medesima. Per gli edifici “ante 1967” , l'assenza del titolo abilitativo in quanto non espressamente richiesto dagli strumenti

urbanistici locali, e la non successiva modificazione necessitante di titoli abilitativi è dichiarata dal titolare della D.I.A. mediante autodichiarazione

Su tale norma si prende atto che la modifica introdotta dalla nuova norma regionale (attraverso la soppressione dell'inciso "*di carattere accessorio e pertinenziale*") permette che la nuova volumetria staccata dal corpo principale possa prevedere anche la realizzazione di un immobile dotato di propria autonomia funzionale, fermo restando in ogni caso che la necessità di realizzare un corpo separato dovrà essere comunque ancora motivata come richiesto tutt'ora dalla norma.

L'ampliamento definito dai co. 1 e 2 dell'art. 2 della L.R. 14/09 così come modificato dalla L.R. 13/2011 si considera aderente quando viene effettuato in continuità con in corpo di fabbrica esistente. Nel caso in cui ciò non risulti possibile, oppure comprometta l'armonia estetica dell'edificio (dimostrazione fotografica e grafica dell'ipotesi da allegare all'istanza) può essere realizzato un corpo separato che dovrà essere posizionato alla distanza minima dall'edificio principale così come definita dalla normativa statale.

Gli ampliamenti di edifici con destinazione diversa dalla residenza (direzionale, commerciale, ricettive, artigianale, industriale, ecc.), dovranno rapportare l'aumento della superficie coperta ammissibile dalla L.R. 14/2009 e s.m.i., alla superficie lorda esistente alla data di entrata in vigore della stessa L.R. 14/2009 e s.m.i., in modo che, l'aumento di tale superficie lorda non sia superiore a quello della suddetta superficie coperta ammissibile per il tipo di intervento proposto, che rimane contenuto entro il limite del 20% della superficie coperta dell'edificio oggetto di intervento tenuto conto dell'attuale disciplina urbanistica e del vincolo paesaggistico presente sul territorio comunale.

2. Per gli edifici posti in zona agricola, destinati ad annessi rustici (esclusi gli allevamenti intensivi), e nella considerazione che il parametro urbanistico che ne disciplina la loro realizzazione è rapportato alla superficie lorda di pavimento, si ammette che l'aumento, fino al 20% della superficie "lorda di pavimento", possa essere realizzato anche su un unico piano.

Per le residenze in zona agricola, si fa specifico rinvio anche a quanto riportato all'art. 9, comma 6°, della L.R. 14/2009 e s.m.i.

E' sempre ammesso il recupero dei sottotetti esistenti al 31.05.2011 aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 co. 1 lettera a) e b) della L.R. 12/1999, con esclusione dei sottotetti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento.

In ipotesi di case a schiera, l'ampliamento dovrà essere oggetto di una progettazione architettonica unitaria sottoscritta da tutti gli aventi titolo. Tale progetto dovrà garantire, come disposto dall'art. 2 comma 4 della L.R. 14/2009 e s.m.i., che detto ampliamento avvenga in maniera uniforme e con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera. Il progetto assentito potrà comunque essere realizzato anche per parti corrispondenti alle unità edilizie che compongono la schiera, ammettendo tempi diversi per l'ampliamento di tali singole unità. Con esclusione delle zone agricole, in caso di edifici con destinazioni d'uso miste che comprendano anche la residenza, fermo restando quanto definito dal precedente punto 1, gli ampliamenti consentiti dalla L.R. 14/2009 e s.m.i. dovranno necessariamente, anche per l'aumento volumetrico riferito alla residenza, rispettare, in base al tipo di intervento proposto, il limite della superficie coperta ammissibile definito dalla medesima L.R. 14/2009 e s.m.i. per le destinazioni diverse dalla residenza esistenti nell'edificio oggetto dell'intervento.

Resta inteso che per le zone agricole, il limite del 20% della superficie coperta è riconducibile all'ampliamento dei soli edifici adibiti ad uso diverso dalla residenza per la quale si provvederà invece secondo i limiti fissati dalla L.R. 14/2009 e s.m.i.

Con gli interventi di ampliamento ammessi è possibile il frazionamento in più unità edilizie rispetto a quelle esistenti ad eccezione degli ampliamenti eseguiti sulla prima casa di abitazione. Il frazionamento in più unità edilizie abitative, comprese le pertinenze, è comunque ammesso anche qualora l'ampliamento riguardi la prima casa di abitazione nel caso in cui le unità edilizie abitative vengano utilizzate da componenti del nucleo familiare residente nella "prima casa di abitazione" alla data di entrata in vigore della L.R. 14/2009 e s.m.i.. In tal caso dovrà essere prodotta in allegato all'istanza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'obbligo a stabilire la residenza e a mantenerla almeno 24 mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Il mancato rispetto dei succitati obblighi comporta la decadenza delle agevolazioni per la prima casa e l'obbligo del conguaglio del contributo di costruzione.

### **Articolo 3 – Interventi per favorire il patrimoni edilizio esistente**

L'articolo 3 disciplina gli interventi di sostituzione edilizia degli edifici realizzati ante 1989 di cui si consente la demolizione con ricostruzione e ampliamento fino ad un massimo del 40% o del 50% di volume o superficie coperta per favorire l'adeguamento agli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza,

Gli ampliamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3, LR 14/09 e s.m.i. devono essere documentati, nella D.I.A. o nel Permesso di Costruire, da elaborati tecnici redatti e sottoscritti da professionista abilitato, in conformità

con le disposizioni vigenti in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e sul rendimento energetico in edilizia e nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n° 2499 del 04/08/09 e s.m.i.

9 Al fine di perseguire comunque il miglioramento della qualità architettonica degli edifici nonché della connotazione urbana degli interventi, gli ampliamenti di cui all'art. 3 comma 2 della LR 14/2009 e s.m.i. possono inoltre essere effettuati anche mediante una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti, comportanti la modifica dell'area di sedime nonché della sagoma degli edifici originari, purché situati in zona propria. Tali interventi sono ammessi soltanto previa approvazione di un PUA in analogia a quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3, della LR 14/2009 e s.m.i.

La ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti, comportanti la modifica dell'area di sedime, nonché della sagoma degli edifici originari, purché situati in zona propria, è consentita previa approvazione di un PUA anche qualora non sia ammesso alcun aumento volumetrico, nonché nei casi in cui gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare permesso di costruire, purché, all'entrata in vigore della LR 14/2009 e s.m.i., non sia già avvenuta la ricostruzione. Gli interventi assoggettati a PUA dal comma 3 art. 3 della LR 14/2009 e dal presente regolamento, potranno essere preceduti da una richiesta di parere preventivo sul progetto di fattibilità, sul quale l'amministrazione comunale effettuerà un accertamento preventivo sulla ammissibilità ed esprimerà un orientamento per la stesura del successivo progetto definitivo. In tal caso, il PUA sarà presentato a seguito del riscontro positivo a tale richiesta preventiva ed in conformità alle eventuali prescrizioni/condizioni

#### **Articolo 4 – Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistico ricettivi**

interventi in tal senso dovranno comunque rispettare quanto previsto dalla Legge Regionale Veneto n. 33/2002 "*Testi Unico delle leggi regionali in materia di turismo*".

#### **Articolo 5 – Intervento per favorire l'installazione di altri sistemi di captazione della radiazione solare e di impianti solari**

Per quanto concerne tale disposizione si prende atto delle modifiche introdotte all'articolo ritenendo non necessaria alcuna altra precisazione attuativa in merito.

#### **Articolo 6 – Titolo abilitativo edilizio e procedimento**

In aggiunta alla documentazione prevista dal comma 3 la pratica dovrà essere corredata dalla relazione del tecnico in merito a quanto indicato dall'art. 9, comma 4: ad eccezione degli interventi relativi alla prima casa di abitazione, la presentazione della DIA o del Permesso di Costruire per la realizzazione degli interventi è subordinata all'accertamento da parte del progettista asseverante dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero, alla previsione progettuale del loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti.

Inoltre il tecnico asseverante dovrà autocertificare la conformità rispetto all'ultimo titolo abilitativo rilasciato sull'immobile oggetto di intervento.

#### **Articolo 7 – Oneri ed incentivi**

In merito alla determinazione del contributo di costruzione si applicherà la riduzione prevista dal comma 1 della legge per gli edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione.

In ordine alla determinazione del contributo lo stesso verrà applicato indipendentemente da altre esenzioni soggettive del richiedente anche per quanto concerne gli interventi in zona agricola realizzati da soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo.

In merito alla definizione di "prima casa di abitazione" si rimanda alla Legge Regionale n. 26/2009, art. 8, che ha fornito interpretazione autentica della definizione.

Nell'ipotesi di edificio o unità immobiliare il cui diritto reale di godimento non sia totalitario la riduzione del contributo di costruzione prevista dall'art. 7, comma 1, della legge regionale sarà applicata in modo proporzionale alla quota del diritto.

In merito alle modifiche introdotte (comma 1 bis) ed in particolare alla lettera b), si confermano gli importi dovuti a titolo di contributo di costruzione senza avvalersi di tale possibilità.

Su tale articolo si precisa che la stessa riduzione sarà applicata se effettivamente l'intervento rientrerà nel regime autorizzativo del piano casa e non nel caso di interventi comunque autorizzabili secondo lo strumento urbanistico comunale.

#### **Articolo 8 – Elenchi**

L'articolo 8 prevede che i comuni, a fini conoscitivi, devono istituire un elenco degli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2, 3, 4, della legge.

La nuova legge regionale prevede che l'elenco sia integrato con l'indicazione per ogni intervento della superficie e del volume di ampliamento.

#### **Articolo 9 – Ambito di applicazione**

Si prende atto della modifica introdotta dal legislatore all'art. 9, della Legge Regionale n. 14/2009

lettera a), Alla luce dell'intervenuta modifica della norma si prende atto che gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge Regionale n. 14/2009, potranno essere realizzati anche nella zona A centro storico e corti rurali ad esso assimilate del Comune di Cazzano di Tramigna, con la sola esclusione degli edifici schedati con grado di protezione da 1 a 3 e 8.

Pertanto in tutti gli altri casi le disposizioni potranno essere applicate ferma restando la necessità di acquisire relativo atto di assenso sul vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m.i.

L'intervento non potrà essere richiesto per i manufatti individuati come "superfetazione" (demolizione senza ricostruzione) anche se ne sarà dimostrata la legittimità.

Gli interventi all'interno del centro storico e delle corti rurali dovranno rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

- distanza minima dalle strade: m. 5 o allineamento;
- distanza minima dai confini: m. 5;
- distanza minima tra edifici diversi con pareti non finestrate: m. 5;
- distanza minima tra pareti finestrate: m. 10;
- n. massimo di piani: 3;
- l'eventuale riduzione della distanza dai confini, e comunque nel rispetto degli altri parametri sopra indicati, è possibile mediante convenzione registrata e trascritta, tra gli aventi diritto.

b) sono esclusi dall'applicazione gli edifici vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;

c), gli interventi edilizi si conferma che gli interventi potranno essere realizzati sugli edifici schedati ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 24/1985 (corti rurali) a condizione che la richiesta di intervento sul singolo immobile sia accompagnata da un progetto finalizzato a garantire l'armonia e l'equilibrio architettonico di tutti gli interventi nonché la valorizzazione dei caratteri architettonici riferito all'intero complesso in linea e sottoscritto da tutti gli aventi titolo. E' possibile tuttavia attuare interventi separati qualora non compromettano la conservazione dei caratteri architettonici del complesso edilizio.

d) Si riporta l'art 33 della L. 47/85 e s.m.i.: Opere non suscettibili di sanatoria 1. Le opere di cui all'art. 31 (L. 47/85 e s.m.i.) non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:

- a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
- b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
- c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
- d) ogni altro vincolo che comporti inedificabilità delle aree.

2. Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 15 giugno 1939, n. 1089 (ora parte seconda del Dec.Leg.vo 42/2004 e s.m.i.), e che non siano compatibili con la tutela medesima.

3. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.

e), che esclude dall'applicazione della legge gli edifici "anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione" si conferma che potranno beneficiare della legge quegli immobili conformi al titolo abilitativo rilasciato e quelli per cui saranno prima regolarizzate le difformità esistenti e/o definite con provvedimento esplicito eventuali istanze di condono edilizio ancora pendenti presentate ai sensi delle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003.

Gli interventi di ampliamento non potranno riguardare gli allevamenti zootecnici intensivi e civili disciplinati dalla D.G.R.V. n. 7949/1989.

In relazione a quanto previsto dal comma 4 Si applicano, in materia di determinazione degli standards le vigenti norme urbanistiche.

3. Le opere di urbanizzazione primaria la cui esistenza, sufficienza o necessità di adeguamento devono essere documentate dal professionista abilitato in sede di progettazione dell'intervento, sono le seguenti:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato;
- h) i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

4. Qualora le opere di cui al precedente comma 3, lett. b) e g) e le relative aree di sedime non possano essere realizzate:

- a) per impedimenti fisici o giuridici;

b) nel caso in cui il comune sulla base di criteri definiti con apposita deliberazione della Giunta Comunale, non ritenga opportuna, in base a valutazioni tecniche, dimensionali, geometriche o localizzative, la loro realizzazione e cessione gratuita unitamente all'area di sedime; in sede di presentazione delle istanze (DIA o PUA), in conformità ai tipi di procedimento, l'ufficio competente provvede alla determinazione dell'onere di monetizzazione sostitutiva a carico del richiedente, sulla base del computo metrico estimativo e preventivo di spesa allegati dal progettista o rilasciati dai gestori dei pubblici servizi competenti.

5. La monetizzazione sostitutiva è data dalla somma tra il valore venale dell'area di sedime delle opere di urbanizzazione primaria non realizzate, valutato con perizia, ed il costo stimato, mediante computo metrico e preventivo di spesa, delle opere di urbanizzazione non eseguite.

La perizia ed il preventivo di spesa, redatti e sottoscritti da professionista abilitato sono prodotti a cura e spese del richiedente.

6. La quota di monetizzazione sostitutiva relativa al costo stimato delle opere di urbanizzazione primaria è scomputabile dal contributo dovuto in applicazione degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 86 della L.R. 61/85.

7. In caso di cessione gratuita delle aree ed esecuzione diretta dei lavori di adeguamento delle opere di urbanizzazione in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, o nel caso l'intervento sia subordinato a Piano Urbanistico Attuativo, si applica la disciplina attualmente vigente.

8. In ogni caso, all'atto della presentazione della DIA o del Permesso di Costruire, deve essere allegata l'autodeterminazione del contributo di costruzione sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato e l'attestazione di versamento del contributo autodeterminato, compresa la quota di monetizzazione sostitutiva, qualora dovuta, di cui al precedente comma 5.

9. Resta in ogni caso fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale, di procedere successivamente alla liquidazione del contributo di costruzione effettivamente dovuto, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

10. Nell'ipotesi di edificio o unità immobiliare destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo il cui diritto reale di godimento non sia totalitario, fermo restando il diritto all'ampliamento connesso con la destinazione a prima abitazione, spetta la riduzione del contributo, prevista dal comma 1 ed 1 bis dell'art. 7 della L.R. 14/2009 e s.m.i., in quota proporzionale al titolo di proprietà o di godimento, in possesso alla data di presentazione della DIA afferente l'ampliamento.

In ogni caso, all'atto della presentazione della D.I.A., deve essere allegata l'autodeterminazione del contributo di costruzione sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato e l'attestazione di versamento del contributo autodeterminato.

Sul punto si precisa che la predetta verifica dovrà riguardare anche gli interventi da realizzarsi sulle seconde case ubicate in zona agricola.

In relazione agli interventi di ampliamento in zona agricola si da' atto della disposizione regionale del comma 6 il quale determina tutt'ora l'ampliamento, in caso di prima casa di abitazione, non sulla volumetria esistente bensì su quella massima assentibile. Tuttavia si prescrive che l'ampliamento dovrà utilizzare gli eventuali annessi presenti nell'aggregato non utilizzati, salvo diversa attestazione rilasciata dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura.

Come precisato dal comma 8, la deroga non potrà comunque riguardare le norme sulle distanze minime fissate dalla normativa statale vigente quali le disposizioni del Codice Civile, il D.M. n. 1444/1968 (es. dieci metri tra fabbricati) nonché del Codice della Strada e relativo regolamento. Per quanto concerne le norme sulle distanze derogabili dal piano casa si da atto che la giurisprudenza amministrativa del T.A.R. Veneto, a seguito dell'entrata in vigore della prima legge e dei primi relativi contenziosi, ha stabilito che le norme comunali sulle distanze integrative di quanto disposto dall'art. 873 del codice civile (distanze dai confini) possono essere derogate dalla Legge Regionale n. 14/2009 (vedi da ultimo T.A.R. Veneto Sez. II, 08 marzo 2011 n. 377).

Infine non potranno essere comunque derogate le disposizioni dell'art. 96, lettera f), del R.D. n. 523/1904 in materia di distanza dalle acque pubbliche nonché quanto prescritto dal R.D. n. 1265/1934 in materia di fasce di rispetto cimiteriali.

#### **Articolo 10 – Ristrutturazione edilizia**

La norma introduce una diversa definizione di ristrutturazione edilizia nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale sull'edilizia sulla scorta di quanto già previsto nel T.U. Edilizia approvato con D.P.R. n. 380/2001.

Non risultano essere state introdotte modifiche dalla nuova legge. La norma introduce una diversa definizione di ristrutturazione edilizia nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale sull'edilizia sulla scorta di quanto già previsto nel T.U. Edilizia approvato con D.P.R. n. 380/2001.

Non risultano essere state introdotte modifiche dalla nuova legge.

---

**Articolo 11 – Interventi a favore dei soggetti disabili**

La norma prevede che la realizzazione degli interventi della stessa legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competenza commissione da' diritto all'esonero del contributo di costruzione.

Non risultano essere state introdotte modifiche dalla nuova legge per quanto riguarda gli aspetti urbanistici.

---

**Articolo 12 – Interventi a favore dei soggetti disabili**

L'articolo 12 introduce alcune modifiche alla Legge Regionale n. 16/2007 "*Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche*".

---